



# COMUNE DI PIMENTEL

## CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

### DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Numero 54 del 18-12-2025

**Originale**

**Oggetto: Contratto decentrato integrativo aziendale - Parte economica -anno 2025.  
Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.**

L'anno duemilaventicinque il giorno diciotto del mese di dicembre, in Pimentel, nella sede Comunale, alle ore 13:09, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Aresu Damiano	Sindaco	Presente da remoto
Casti Simone	Vice Sindaco	Presente da remoto
Palmas Erika	Assessore	Presente da remoto
Marras Myriam	Assessore	Presente da remoto
Fois Manolo	Assessore	Presente da remoto

Totale presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Il presidente Dott. Damiano Aresu in qualità di Sindaco assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marcella Tropia. In collegamento da remoto

Si dà atto che la piattaforma telematica utilizzata, permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

Tutti i partecipanti dichiarano che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 dell'1.06.2018, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa;

**Premesso che** in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 79, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

**Visto** l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

### **Dato atto che:**

- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

**Vista** la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

**Considerato che** il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**Vista** la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo

DELIBERA DI GIUNTA n.54 del 18-12-2025 Comune di Pimentel

periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

**Visto** l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*

**Richiamato** l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall’anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

**Visto** l'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo pari a € 2.515,12;

**Richiamato** l’importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell’art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall’Amministrazione precedentemente l’entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell’anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015), pari ad € 31.214,73

**Dato atto che** le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

**Considerato che** il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a*

*recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”.*

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 09.12.2025, con la quale sono state definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2025;

**Vista** la determinazione n.34/280 del 09.12.2025 del Responsabile dell'Area Finanziaria con la quale è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025;

**Vista** l'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2025 sottoscritta dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalla RSU e dalla sigla sindacale in data il 12.12.2025;

**Acquisito** sulla pre intesa di cui sopra il parere favorevole del Revisore contabile verbale n. 5 del 17.12.2025 pervenuto a nostro protocollo in data 18.12.2025 - Prot. n. 6505;

**Ritenuto** di dover autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo – parte economica 2025;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 rispettivamente dal Responsabile dell'area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Contabile;

Con voti unanimi a favore

### **DELIBERA**

**Di autorizzare** la sottoscrizione definitiva del Contratto Decentrato Integrativo anno 2025 come da ipotesi siglata il 12/12/2025;

**Di prendere atto** che il citato accordo, di cui si autorizza la sottoscrizione, non è in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti Collettivi Nazionali, né comporta oneri non previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente;

**Di dichiarare** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. al fine di permettere la sottoscrizione definitiva del predetto contratto entro l'anno.



**COMUNE DI PIMENTEL**

**CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI**

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**Numero 54 del 18-12-2025**

**Oggetto: Contratto decentrato integrativo aziendale - Parte economica -anno 2025.**  
**Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
Dott. Damiano Aresu

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marcella Tropia

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# **COMUNE DI PIMENTEL**

## **CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI**

### **DELIBERA GIUNTA COMUNALE Numero 54 del 18-12-2025**

**Oggetto: Contratto decentrato integrativo aziendale - Parte economica -anno 2025.  
Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.**

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa Ornella Deidda

---

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Eliana Manis